



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 1, comma 304, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto, per il 2016, un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92, recante, tra l'altro, la previsione che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno;

VISTO l'articolo 1, comma 307, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che “per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

al riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il settore della pesca”;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2014, n. 83473;

VISTO l' accordo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 11 luglio 2016, che ha disposto l'utilizzo della somma complessiva di 18 milioni di euro finalizzati alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il settore pesca, ai sensi della normativa suindicata e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse stesse, tenuto conto preliminarmente delle istanze riferite all'annualità 2015, presentate entro e non oltre il 25.01.2016, come da verbale di accordo governativo sottoscritto in data 08 giugno 2015;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la Cassa Integrazione Guadagni per il settore della pesca;

**DECRETA**



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART.1**

Ai sensi l'articolo 1, comma 307, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono destinati 18 milioni di euro per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il settore della pesca.

Fermo restando quanto disposto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.

**ART. 2**

In applicazione dell'accordo governativo dell'11 luglio 2016, citato in premessa, tenuto conto preliminarmente delle istanze riferite all'annualità 2015, presentate entro e non oltre il 25.01.2016, come da verbale di accordo del 08 giugno 2015:

- a) la CIG è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore - di cui alla legge n. 142/2001 - delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito;

- b) il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga non è riconosciuto agli armatori ed ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato;
- c) il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca - anche collegate ai periodi di fermo biologico - in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;
- d) l'accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime. Saranno considerati validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli conclusi presso le Capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitano la propria attività. I singoli



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- verbali di accordo dovranno riportare, su dichiarazione delle parti sociali, l'indicazione della clausola del minimo monetario garantito, ai fini dell'erogazione della prestazione da parte dell'INPS;
- e) essendo stato riscontrato dall'INPS, in sede di istruttoria delle istanze di CIG in deroga relative al 2015, un considerevole ricorso all'ammortizzatore sociale per i periodi complessivi superiori alle 360 giornate annue, si evidenzia la necessità che le Capitanerie di Porto continuino ad assicurare costantemente, sull'intero territorio nazionale, i controlli sull'effettiva sospensione dell'attività lavorativa da parte degli armatori e delle relative maestranze, durante il periodo di fruizione della Cassa Integrazione in deroga,
  - f) le istanze dovranno indicare il numero delle ore di effettiva sospensione per ogni lavoratore e dovranno essere presentate agli uffici INPS competenti per territorio entro e non oltre la data del 30 gennaio 2017;
  - g) l'INPS, incaricato dell'ammissione ai trattamenti e dell'erogazione degli stessi, nei limiti delle risorse disponibili, provvederà al pagamento diretto dei trattamenti di sostegno al reddito, secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART. 3**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 18.000.000,00 (diciottomilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 4**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale viene incaricato dell'ammissione ai trattamenti, nei limiti delle risorse assegnate e dell'erogazione delle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni, provvedendo entro il mese di marzo 2017 al monitoraggio ed alla quantificazione della spesa necessaria per effettuare i pagamenti di competenza 2016.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'INPS è tenuto a monitorare e quantificare la spesa e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, garantendo parità di accesso alla CIG in deroga.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, 05/08/2016

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti  
F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan